



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 133 del 11-10-2017

OGGETTO

REVOCA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPO "A", SETTORE NON ALIMENTARE N° 354 DEL 22.10.2009 RILASCIATA ALLA "PESCA GUGLIELMO SAS".

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto che con nota Prot.17602 del 05.08.2017 gli Agenti della Polizia Municipale hanno comunicato all'Ufficio Commercio le assenze effettuate nell'anno 2017 dagli operatori frequentanti il mercato settimanale, che si svolge in questo Comune il Giovedì, riportate su apposito registro, e dall'elenco si evince che la società "PESCA GUGLIELMO SAS" ha superato il numero massimo di assenze non giustificate consentite nell'anno solare, in particolare risulta che la ditta ha effettuato n. 27 assenze;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29 comma 4 punto b) del Decreto Legislativo 114/1998, e dell'art. 57 comma 11 punto b) della L. R. Campania n° 1/2014, come richiamato dall'art. 28, comma 4 punto b) del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, il mancato utilizzo del posteggio, senza giustificato motivo, in ciascun anno solare per periodi di tempo superiore complessivamente a quattro mesi comporta la decadenza dalla concessione del posteggio stesso e la conseguente revoca dell'Autorizzazione Amministrativa;

Vista la propria nota raccomandata a. r. prot. 18493 del 21.08.2017, avente ad oggetto: "Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 21/90 e s.m.i." - Procedimento amministrativo promosso: decadenza dalla concessione del posteggio nel mercato settimanale del Giovedì e conseguente revoca dell'Autorizzazione Amministrativa di tipo A n° 354 del 22.10.2009;

Viste, e prese in esame, le osservazioni pervenute in data 27.09.2017 e protocollate al n° 21418, prodotte oltre il tempo assegnato nella citata nota, del Sig. Pesca Guglielmo, in qualità di legale rappresentante della società, tramite le quali comunica che la società "Pesca Guglielmo sas" è stata cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio Avellino in data 22.01.2016 per scioglimento e, inoltre, dichiara che già dal dicembre 2012 la società non ha più usufruito del posteggio dato in concessione nel mercato per scelte societarie e gestionali;

Visto che agli atti d'ufficio risulta che la società non frequenta in modo continuo il mercato settimanale del Giovedì dal Gennaio 2016;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 114/98 e dell'art. 57 – comma 11 lettera b) della L. R. Campania n. 1/2014 alla dichiarazione di decadenza della concessione del posteggio nel mercato settimanale di questo Comune, ed alla contestuale revoca alla società "Pesca Guglielmo sas" della predetta autorizzazione;

Visti:

- la legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n° 114 e s.m.i.;
- la L. R. Campania n° 1 del 9.01.2014, art. 57 comma 11 punto b);

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche- Delibera C. C. n° 2 del 02-02-2017;

Ravvisata l'inderogabilità di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale nr. 5, Prot. n. 13518 del 15.06.2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore - Area di Vigilanza – Comandante della Polizia Municipale e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- di accogliere in parte gli scritti difensivi a firma del Sig. Pesca Guglielmo, legale rappresentante della “Pesca Guglielmo sas”;
- di procedere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., dell'art. 57, comma 11 punto b) della L. R. 1/2014 e dell'art. 28, comma 4 punto b del vigente del Regolamento Comunale, alla dichiarazione di decadenza dalla concessione del posteggio, ed alla contestuale revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipo A – settore non alimentare- n° 354 del 22.10.2009 rilasciata alla predetta società;
- la revoca in questione decorre dal 22.01.2016, data di cancellazione della società dal Registro Imprese;
- di ordinare al Sig. Pesca Guglielmo, in qualità di legale rappresentante, la restituzione della citata Autorizzazione Amministrativa entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica del presente atto presso l'Ufficio Commercio del Comune di Atripalda;
- di notificare il presente provvedimento alla società nelle forme di legge;
- di comunicare l'adozione del presente atto al Responsabile del Settore Entrate e Demografici, per i provvedimenti di competenza;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
- di precisare che avverso il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso entro giorni 60 (sessanta) dalla ricezione alla competente Sezione del T.A.R. della Campania, ai sensi e modalità previste dalla Legge 06/12/1971 n. 1034 o, in alternativa entro giorni 120 (centoventi) al Presidente della Repubblica, ai sensi e modalità previste dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 11-10-2017

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 11-10-2017

Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993